

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 188/RE DEL 28 MARZO 2023

Pratica n. 521/RE del 28/03/2023

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA		
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Ob.Funz.: B01GEN - Generico	CIG:	CUP:

OGGETTO	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 673 sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Alessandro Pandolfi ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI ☐

NO ☒

ATTO CON IVA

COMMERCIALE ☐

ISTITUZIONALE ☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Eurosia Bonci)	RESPONSABILE P.O. (Dott.ssa Daniela Moscatelli)	DIRIGENTE DI AREA (Dott. Vincenzo Rosario Robusto)
F.to Eurosia Bonci		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE (nome e cognome)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)	

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° 188/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 28/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N. 188/RE DEL 28 MARZO 2023**

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 673 sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Alessandro Pandolfi ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente Vicario della Regione Lazio n. T00205 del 30 Dicembre 2022, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Dott. Andrea Napoletano;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: "Legge di stabilità regionale 2022";
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";
- VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024";

- VISTA la legge regionale 23 Novembre 2022 n. 19 relativa all'approvazione del suddetto assestamento;
- VISTO l'articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante le disposizioni relative all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;
- VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n.118/2011 e s.m.i., che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- VISTO l'articolo 14 della l.r. n. 11/2020, recante le disposizioni relative all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;
- VISTO la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21, recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/CS del 30 Dicembre 2022, con la quale è stata disposta la presa d'atto dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 approvata con legge regionale del 27 dicembre 2022, n. 21, recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie.)";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/CS del 30 Dicembre 2022, con la quale è stato, altresì, preso atto che l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2023 è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, sulla base degli stanziamenti di spesa per l'anno 2023, approvati ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la circolare "Indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio Regionale" della Regione Lazio acquisita in data 12/01/2023, prot. n. 0000310/2023;
- VISTA la circolare del Direttore Generale f.f. prot. n. 4 del 17/01/2023, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio dell'Arsial, anno 2023;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;
- PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Toscana, dell'8 novembre 1954, rep. n. 1818, registrato a Viterbo il 26 novembre 1954, al n. 1588, Vol. 187 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 7 dicembre 1954, al n. 6051 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Alessandro Pandolfi, nato a Toscana il 13 maggio 1890, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 673, sito in Comune di Toscana, località Formicone, della superficie catastale di ha 02.75.90, effettiva di ha 02.56.20, distinto in catasto alla Sez. 15^ con i mappali nn. 62/i - 32/1f, confinante con le quote 672, 674, 692, 670. Il godimento del fondo compete all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1954;

ATTESO che, con atto di rettifica a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Toscana, del 16 giugno 1955, rep. n. 2487, registrato a Viterbo il 27 giugno 1955, al n. 4094, vol. 189 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 15 luglio 1955, al n. 3938 del Registro Particolare, le parti intervenute, ovvero l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma e il sig. Alessandro Pandolfi, di comune accordo, hanno rettificato l'atto a rogito notaio Giambattista Ghi, dell'8 novembre 1954, rep. n. 1818, specificando che la data di pagamento della prima rata del prezzo di acquisto del fondo deve intendersi fissata al 31 agosto 1954 e quella del godimento del fondo al 1° settembre 1953. Ad eccezione delle rettifiche sopra specificate restano ferme tutte le altre clausole, condizioni e patti contenuti nel citato atto;

VISTA la Deliberazione n. 2056/0799, del 7 dicembre 1974, registrata a Viterbo il 18 dicembre 1974, al n. 16270 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 28 dicembre 1974, al n. 10870 del Registro Formalità, con la quale l'Ente Maremma - Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio, a seguito del decesso del sig. Alessandro Pandolfi, avvenuto in data 23 febbraio 1971, ha autorizzato il subentro del sig. Gino Pandolfi, nato a Toscana il 22 luglio 1936, il quale, fermi restando gli obblighi assunti dal suo dante causa, nessuno escluso ed i diritti a questo spettanti, ha accettato di succedere nel rapporto di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio del fondo, costituente la quota n. 673, sito nel Comune di Toscana;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 27 giugno 1980, rep. n. 53900, registrato a Roma il 15 luglio 1980, al n. 9916, vol. 952 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo il 21 luglio 1980, al n. 6014 del Registro Particolare, l'ERSAL - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel

Lazio, in attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 379, in deroga all'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e in adempimento della Deliberazione n. 182 dell'11 marzo 1980, ha concesso, al sig. Gino Pandolfi, il riscatto anticipato del prezzo di assegnazione della quota n. 673, sita in Comune di Tuscania, distinta in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 126, particella 19 per la superficie di ha 02.53.00;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 31 ottobre 1980, rep. n. 55578, registrato a Roma il 18 novembre 1980, al n. 18931 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 28 novembre 1980, al n. 9619 del Registro Particolare, il sig. Gino Pandolfi, ha venduto, al sig. Pietro Moscini, nato a Tuscania il 6 febbraio 1934, il quale ha accettato ed acquistato il terreno sito in Comune di Tuscania, costituito dalla quota n. 673, sopra catastalmente descritto. L'ERSAL - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio, con Deliberazione n. 249/CE del 9 ottobre 1980 aveva rinunciato ad avvalersi del diritto di prelazione ed ai sensi dell'art. 9 della legge 29 maggio 1967, n. 379, con nota n. 2630 del 14 novembre 1980, aveva rilasciato all'acquirente, sig. Pietro Moscini, l'attestazione di qualifica all'acquisto, essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 379/67;

ATTESO che, con atto di donazione a rogito dr. Luciano D'Alessandro, notaio in Viterbo, del 30 dicembre 1992, rep. n. 197196, registrato a Viterbo il 18 gennaio 1993, al n. 446 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 19 gennaio 1993, al n. 737 del Registro Particolare, il sig. Pietro Moscini, riservando l'usufrutto vitalizio congiuntivo per sé e per la moglie, sig.ra Giuseppina Conti, nata a Tuscania il 19 marzo 1937, ha donato, unitamente a maggior consistenza, alla figlia Giulia Moscini, nata a Tuscania il 25 febbraio 1969, la nuda proprietà del terreno sito in Comune di Tuscania, costituito dalla quota n. 673;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che la sig.ra Giulia Moscini, con istanza del 15 dicembre 2022, protocollo n. 12419, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 699 del 15 marzo 2023 redatta dal tecnico dr. Luigi Castiglione, con la quale ha comunicato che il fondo in oggetto non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 800 del 23 marzo 2023 redatta dal tecnico geom. Gualtiero Talucci, con la quale ha comunicato che per la quota 673, dal punto di vista tecnico catastale, allo stato degli atti, non sono stati rilevati motivi ostativi alla cancellazione del vincolo di riservato dominio;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

DETERMINA

In conformità con le premesse e la relazione "allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Alessandro Pandolfi, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Giambattista Ghi, dell'8 novembre 1954, rep. n. 1818, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Tuscania al foglio 126, particella 19 per la superficie di ha 02.53.00, costituente la quota n. 673, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in adempimento all'art. 4 del Regolamento Regionale 7/2009, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI
PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE,
PROCEDURE CONSIP E MEPA**
P.L. Rapporto con gli assegnatari
e Partecipazioni Societarie
EB/eb

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Alessandro Pandolfi, nato a Tuscania il 13 maggio 1890;
Matricola: n. 1026/V;

Contratto: dell'8 novembre 1954, rep. n. 1818;
Quota: n. 673, sita in Comune di Tuscania, località Formicone, di ha 02.53.00;
Dati Catastali: foglio 126, particella 19;
Confini: quote 672, 674, 692, 670.

Con istanza del 15 dicembre 2022, prot. n. 12419, l'avente titolo, la sig.ra Giulia Moscini, ha richiesto all'Agenzia la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile.

Per il fondo in oggetto, costituito dalla quota 673, con nota prot. 197 del 24 gennaio 2023, si è provveduto a chiedere una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 699 del 15 marzo 2023, redatta dal tecnico dr. Luigi Castiglione, con la quale ha comunicato, che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche. Con nota prot. 800 del 23 marzo 2023 è stata acquisita agli atti la relazione del tecnico geom. Gualtiero Talucci, con la quale ha comunicato, per quanto riguarda la parte tecnico catastale, che allo stato degli atti non si rilevano motivi ostativi alla cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 27 marzo 2023

ESTENSORE
Eurosia Bonci

f.to Eurosia Bonci